

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVII

BARI, 15 DICEMBRE 2006

N. 166

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2006, n. 34

“Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria) e 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)”

Pag. 21687

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2006, n. 35

“Modifiche e integrazioni agli articoli 9, 11 e 14 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale)”.

Pag. 21690

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2006, n. 36

“Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari)”.

Pag. 21691

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2006, n. 37

“Integrazione all’articolo 15 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale)”.

Pag. 21692

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2006, n. 38

“Norme per il riconoscimento e il funzionamento del Circolo dipendenti Regione Puglia – Bari”.

Pag. 21693

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2006, n. 34

“Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria) e 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*(Modifiche all'articolo 5
della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26)*

1. All'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole “sono dichiarati”, la parola “vincitori” è sostituita dalle seguenti: “assegnatari di sede farmaceutica”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le domande degli aventi diritto devono pervenire entro il 28 febbraio 2007 e i titoli a esse allegati sono valutati, secondo i criteri di cui al comma 1, dal dirigente del Servizio farmaceutico della Regione Puglia, che propone la relativa graduatoria da

approvarsi da parte del dirigente del Settore sanità entro trenta giorni decorrenti dal termine per la presentazione delle domande. Previa pubblicazione sul BURP della determina di approvazione della graduatoria, si procede alle relative assegnazioni a seguito di interpello simultaneo.”.

Art. 2

*(Modifica all'articolo 21
della l.r. 26/2006)*

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 26/2006 è sostituito dal seguente:

“3. E' istituito l'Ufficio di coordinamento aziendale delle cure primarie, che fa parte della Direzione generale dell'AUSL. L'Ufficio ha il compito di coordinare e monitorare le attività svolte dagli Uffici per la programmazione e il monitoraggio delle attività in medicina generale e assistenza pediatrica di base della Direzione del distretto. L'Ufficio è diretto da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta indicato, di concerto, dal Comitato permanente aziendale per la medicina generale e dal Comitato permanente aziendale per la pediatria di libera scelta, nominato dal Direttore generale e facente parte del Collegio di direzione. Per le modalità di partecipazione si applicano le norme previste dagli Accordi regionali.”

Art. 3

(Articolo aggiuntivo 41 bis alla l.r. 26/2006)

1. Dopo l'articolo 41 della l.r. 26/2006 è aggiunto il seguente :

“Art. 41 bis (Incremento del numero dei posti dei corsi di laurea)

1. La Giunta regionale è autorizzata a incrementare dell'80 per cento il numero di posti dei corsi di laurea delle professioni

sanitarie di Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, definendo apposite intese con le università pugliesi.

2. Gli oneri aggiuntivi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono previsti annualmente dalla Giunta regionale in sede di approvazione del riparto del Fondo sanitario regionale.”

Art. 4

*(Articolo aggiuntivo
41 ter alla l.r. 26/2006)*

1. Dopo l'articolo 41 della l.r. 26/2006 è aggiunto il seguente :

“Art. 41 ter (Copertura dei posti del personale sanitario)

1. Alle procedure concorsuali per la copertura degli ulteriori posti del personale del comparto si applica, con le stesse modalità, quanto previsto dall'articolo 12, comma 9, della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 22 novembre 2005, n. 14 e dall'articolo 30 della l.r. 26/2006.”.

Art. 5

*(Modifica all'articolo 33
della l.r. 26/2006)*

1. L'articolo 33 della l.r. 26/2006 è sostituito dal seguente:

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 dicembre 2006

“Art. 33 (Estensione disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14)

1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 11 (Medicina dei servizi) della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), sono estese al personale che risulta laureato alla data del 30 novembre 2006 e che opera nei servizi delle tossicodipendenze o dell'integrazione scolastica o addetto ai servizi di ricerca e analisi di laboratorio, nonché al personale di altri profili appartenenti all'area di comparto per la cui copertura è richiesto attualmente il possesso del diploma universitario (laurea breve o titolo equipollente) che, alla data del 31 dicembre 2006, ha prestato la propria attività per almeno trentasei ore settimanali e, continuativamente, per un periodo non inferiore a diciotto mesi”.

Art. 6

*(Modifica all'articolo 5
della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12)*

1. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 26/2006, è sostituito dal seguente: “Sugli animali randagi presenti nel territorio i servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovariosterectomia per le femmine e nella orchietomia nei maschi”.

Note:**Testo riformulato dell'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12****Art. 5**
(Profilassi)

1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui all'art. 12 della presente legge e sentite le associazioni e gli enti di cui al successivo art. 13 che ne facciano richiesta:
 - a) adotta i provvedimenti per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali;
 - b) promuove e attiva, di concerto con la Sovrintendenza scolastica, corsi di educazione sanitaria, nelle scuole di ogni ordine e grado, intesi a definire un corretto rapporto uomo - animale;
 - c) istituisce corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale addetto all'attuazione della presente legge.

2. La Regione e le USL, attraverso i Servizi veterinari, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione. A tal fine le USL possono predisporre interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico. Sugli animali randagi presenti nel territorio i servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella orchietomia nei maschi. Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposto a preventivo intervento di sterilizzazione. Il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni.

3. Gli interventi per la limitazione delle nascite degli animali di cui al precedente comma 2 sono effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati.

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2006, n. 35

“Modifiche e integrazioni agli articoli 9, 11 e 14 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25)

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente: “Fa parte del Collegio di direzione uno dei tre medici di medicina generale di cui al comma 16 dell'articolo 14 e uno dei due pediatri di libera scelta di cui al comma 16 bis dell'articolo 14.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 25/2006)

1. All'articolo 14 della l.r. 25/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera e) del comma 13 è aggiunta la seguente:

“e bis) l'Ufficio per la programmazione e monitoraggio in pediatria di libera scelta.”;

b) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

“16 bis L'Ufficio per la programmazione e il monitoraggio delle attività in pediatria di libera scelta è parte integrante della Direzione del Distretto e la sua composizione è disciplinata dall'Accordo collettivo nazionale (ACN) di settore. Il pediatra di libera scelta membro di diritto è il responsabile dell'Ufficio e referente distrettuale dell'organismo aziendale per il monitoraggio e per l'appropriatezza delle cure primarie pediatriche. I compiti e le funzioni sono quelli definiti dall'ACN di settore e dagli Accordi regionali.”.

Art. 3

(Integrazione all'articolo 9 della l.r. 25/2006)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 25/2006 è aggiunto il seguente:

“4 bis Nelle more dell'istituzione degli Albi di cui ai commi 1 e 2, i Direttori generali procedono, per la nomina del Direttore amministrativo e sanitario, ad affidare incarichi provvisori.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 dicembre 2006

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2006, n. 36

“Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti degli Enti regionali per il diritto agli studi universitari (EDISU) di cui all’articolo 10 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari), spetta l’indennità di carica pari al 40 per cento di quella spettante ai revisori dei conti del comune sede dell’EDISU.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 dicembre 2006

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2006, n. 37

“Integrazione all’articolo 15 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Integrazione all’art. 15 della legge regionale
26 aprile 1995, n. 27)

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), dopo le parole “beni mobili” sono inserite le seguenti: ”ricadono nella competenza dell’Ufficio beni mobili, incardinato nel Settore provveditorato economato, e”.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 dicembre 2006

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2006, n. 38

“Norme per il riconoscimento e il funzionamento del Circolo dipendenti Regione Puglia – Bari” .

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Riconoscimento)

1. La Regione riconosce il Circolo dipendenti Regione Puglia - Bari con il relativo Statuto, costituito dai dipendenti in servizio e da quelli cessati per vari motivi.

Art.2
(Organismi)

1. Gli organismi del Circolo sono formati dai rappresentanti dei dipendenti, in servizio o cessati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).

Art. 3
(Finalità)

1. Il Circolo, attraverso i propri organismi, persegue il raggiungimento delle seguenti finalità:
 - a) conservare, migliorare e rendere operante il vincolo di colleganza;
 - b) sostenere ed esaltare l'Ente Regione e la sua funzione mediante la promozione e la gestione di tutte le attività culturali, sociali, ricreative, sportive, turistiche e assistenziali tra i soci, senza fine di lucro;
 - c) indire ogni manifestazione che gli organismi sociali ritengano opportuna per il conseguimento delle finalità.

Art. 4
(Obiettivi)

1. Il Circolo, oltre gli obiettivi fissati dal proprio Statuto, può essere coinvolto dal Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale per l'organizzazione e l'attuazione di manifestazioni e altre iniziative socio-culturali e istituzionali.

Art. 5
(Convenzioni)

1. L'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni con il Circolo e i suoi organismi al fine di snellire le procedure e i rapporti fra i dipendenti e l'Amministrazione regionale.

Art. 6
(Supporto organizzativo)

1. La Giunta regionale garantisce, attraverso opportuni strumenti, il necessario supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti propri del Circolo.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 dicembre 2006

VENDOLA

